

**Istituto Comprensivo Villa Guardia**

## **VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO**

**Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19**  
(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)



**Aggiornamento: Settembre 2022**

Edizione 00 rev 06 del 01/09/2022

## Sommario

### Sommario

Sommario .....	2
DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare .....	3
RICHIESTE NORMATIVE .....	5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	8
SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO .....	15
SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.....	16
SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO .....	17
SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO .....	18
ULTERIORI INDICAZIONI E MISURE ADOTTATE .....	19
CIRCOLARI INTERNE:.....	21
ALLEGATI.....	21
SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO.....	22

## DEFINIZIONE DEL VIRUS – INFORMATIVA PRELIMINARE

Fonte: Ministero della salute – [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

### **Sintomi**

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
  - naso che cola
  - mal di testa
  - tosse
  - gola infiammata
  - febbre
  - una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infette in Cina.

## **Trasmissione**

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

## **Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione**

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

## **Trattamento**

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus.

## RICHIESTE NORMATIVE

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

*Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:*

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	<b>GRUPPO 2</b> <b>Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.</b>
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	<b>Vedere paragrafo introduttivo</b>
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	<b>Non noti</b>
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	<b>Nessuno</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

*Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:*

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	<b>Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione</b>
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	<b>Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario</b>
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	<b>Vedere copertina</b>
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	<b>Non applicabile</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

*In particolare, il datore di lavoro:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	<b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione</b>
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	<b>In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento</b>
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	<b>Non applicabile</b>
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	<b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione</b>
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	<b>Non applicabile</b>
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	<b>Non applicabile</b>
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	<b>Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta</b>
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	<b>Non applicabile</b>
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	<b>Non applicabile</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

*1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	<b>Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi</b>
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli	<b>Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici</b>

abiti civili	<b>all'interno delle fasi lavorative</b>
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	<b>Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

*1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	<b>Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento</b>
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	<b>Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento</b>
c) le misure igieniche da osservare	<b>Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento</b>
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	<b>Non applicabile</b>
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	<b>Non applicabile</b>
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	<b>Non applicabile</b>

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo “Richieste normative”.

Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la “data certa”) anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo (es. circolari interne).

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
<b>Prerequisito</b>	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
<b>Scenario 1</b>	Bassa probabilità di diffusione del contagio	
<b>Scenario 2</b>	Media probabilità di diffusione del contagio	X
<b>Scenario 3</b>	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
<b>Scenario 4</b>	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	

Si vedano le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione.



## PREREQUISITO

Il requisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione/revisione del presente DVR, a livello nazionale:

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";

Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)

I **provvedimenti attualmente vigenti**, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, sono i seguenti:

### [Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68](#)

Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

(GU n.139 del 16-06-2022)

### [Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24](#)

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

(GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 19 maggio 2022, n. 52](#) (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022)

### [Dpcm 4 febbraio 2022](#)

Individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19. (

(GU Serie Generale n.31 del 07-02-2022)

### [Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

(GU Serie Generale n.21 del 27-01-2022)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 28 marzo 2022, n. 25](#) (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n. 73).

### [Dpcm 21 gennaio 2022](#)

Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.

(GU Serie Generale n.18 del 24-01-2022)

### [Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1](#)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

(GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 4 marzo 2022, n. 18](#) (in G.U. 08/03/2022, n. 56)

### **[Decreto-legge 24 dicembre 2021, 221](#)**

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

(GU Serie Generale n. 305 del 24-12-2021)

*Il provvedimento contiene le misure approvate dai Consigli dei Ministri n. 51 e 52.*

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 18 febbraio 2022, n. 11](#) (GU n.41 del 18-02-2022).*

### **[Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#)**

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

(GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021)

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 21 gennaio 2022, n. 3](#) (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022)*

### **[Dpcm 12 ottobre 2021](#)**

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

(GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

### **[Dpcm 12 ottobre 2021](#)**

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"».

(GU Serie Generale n.246 del 14-10-2021)

### **[Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127](#)**

Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

(GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021)

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 19 novembre 2021, n. 165](#) (GU Serie Generale n.277 del 20-11-2021)*

### **[Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111](#)**

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

(GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 24 settembre 2021, n. 133](#) (GU Serie Generale n.235 del 01-10-2021)*

### **[Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105](#)**

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

(GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 16 settembre 2021, n. 126](#) (GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)*

### **[Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#)**

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

(GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021)

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 23 luglio 2021, n. 106](#) (GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25)*

### **Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52**

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

(GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 17 giugno 2021, n. 87](#) (in G.U. 21/06/2021, n. 146)

### **Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

(GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021)

### **Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44**

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

(GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 28 maggio 2021, n. 76](#) (GU Serie Generale n.128 del 31-05-2021)

### **Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41**

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

(GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 21 maggio 2021, n. 69](#) (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21)

### **Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31**

Misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 15 aprile 2021, n. 50](#) (in G.U. 20/04/2021, n. 94)

### **Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30**

Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

(GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 6 maggio 2021, n. 61](#) (in G.U. 12/05/2021, n. 112)

### **Dpcm 2 marzo 2021**

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

### **Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2**

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

(GU Serie Generale n.10 del 14-01-2021)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 12 marzo 2021, n. 29](#) (in G.U. 12/03/2021, n. 61)

### **Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  
(GU Serie Generale n.15 del 20-01-2021)

### **Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172**

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.  
(GU Serie Generale n.313 del 18-12-2020)  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 29 gennaio 2021, n. 6](#) (GU Serie Generale n. 30-01-2021, n. 24).

### **Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137**

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.  
(GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 18 dicembre 2020, n. 176](#) (GU Serie Generale n.319 del 24-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 43)

### **Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125**

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuit  operativa del sistema di allerta COVID, nonch  per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.  
(GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020)  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 27 novembre 2020, n. 159](#) (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020)

### **Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104**

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.  
(GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020)  
Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla [Legge 13 ottobre 2020, n. 126](#) (GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)

### **Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83**

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.  
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)  
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 25 settembre 2020, n. 124](#) (G.U. 28/09/2020, n. 240)

### **Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020**

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  
(GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020)

### **Dpcm 23 luglio 2020**

Definizione dei criteri di priorit  delle modalit  di attribuzione delle indennit  agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilit  che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.  
(GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020)

### **[Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#)**

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*(GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)*

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)*

### **[Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#)**

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)*

*Decreto-legge convertito con modificazioni dalla [Legge 14 luglio 2020, n. 74](#) (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020)*

### **[Dpcm 12 maggio 2020](#)**

Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

### **[Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30](#)**

Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

*(GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020)*

*Decreto-legge convertito con modificazioni dalla [Legge 2 luglio 2020, n. 72](#) (GU Serie Generale n.171 del 09-07-2020)*

### **[Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28](#)**

Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.

*(GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020)*

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [Legge 25 giugno 2020, n. 70](#) (in G.U. 29/06/2020, n. 162)*

### **[Dpcm 10 aprile 2020](#)**

Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

### **[Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità](#)**

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

*(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)*

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 5 giugno 2020, n. 40](#) (in G.U. 06/06/2020, n. 143)*

### **[Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22](#)**

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

*(GU Serie Generale n. 93 del 08-04-2020)*

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 6 giugno 2020, n. 41](#) (in G.U. 06/06/2020, n. 143).*

### **[Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#)**

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*(GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)*

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 22 maggio 2020, n. 35](#) (in G.U. 23/05/2020, n. 132).*

### **Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto Curatitalia**

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*(G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)*

*Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#) (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110)*

### **Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020**

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

*(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)*

### **Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020**

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV).

*(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)*

## SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;
- Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento;
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda / Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

## SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni);
- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani in ogni aula;
- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese “The Lancet”);
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, o di panni disinfettanti in prossimità di ogni aula e in segreteria al fine di igienizzare le postazioni al cambio tra i docenti;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office per la segreteria nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.



### SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Adozione delle misure indicate che saranno emanate durante l'anno scolastico dall'ISS e dal Ministero dell'Istruzione come da circolari interne e pubblicazione sul sito della scuola
- Igiene frequente delle mani tramite presenza diffusa di dispenser di gel igienizzante soprattutto presso i servizi igienici
- Tutte le misure individuate per plesso scolastico come da indicazioni pubblicate sul sito dell'Istituto scolastico o attraverso circolari interne

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sulla scuola condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

#### SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “molto elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), si valuteranno nuove indicazioni e un aggiornamento del presente documento

## ULTERIORI INDICAZIONI E MISURE ADOTTATE

**IN CONFORMITA' alle "Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l'anno scolastico 2022 -2023", che si richiama come parte integrante del presente documento, SI PREVEDONO LE SEGUENTI MISURE DI PROTEZIONE:**

La permanenza a scuola degli alunni non è consentita nei casi di seguito riportati:

SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19 Ad esempio:

- Sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con difficoltà respiratoria
- Vomito
- Diarrea
- Perdita del gusto
- Perdita dell'olfatto
- Cefalea intensa

TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C

TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 positivo

È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, in quanto nei bambini la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre

Gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell'igiene delle mani e dell'osservanza dell'etichetta respiratoria

Il personale e gli alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente.

Inoltre, anche il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

Sanificazione ordinaria di tutte le superfici ad alto contatto

Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati

Adeguate ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi (durante l'intervallo, nei cambi d'ora, ecc).

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Il collaboratore scolastico in servizio si accerterà della presenza e disponibilità di detergente all'interno dei dispenser provvedendo alla loro sostituzione/riempimento

La sorveglianza sanitaria prosegue, nei casi dovuti, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute

## **Gestione dei casi positivi**

**GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI** - Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2

vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

**GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI** - Al momento le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento. Per il rientro a scuola è necessario l'esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento.

**GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI** - Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico

## **Disposizioni relative all'accesso visitatori e modalità di ingresso/uscita alunni**

E' sempre opportuno limitare l'accesso ai visitatori ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, preferibilmente previa prenotazione e relativa programmazione. In ogni caso gli utenti esterni dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico.

Permane, anche ai fini della sicurezza, la regolare registrazione dei visitatori, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

Per quanto non espressamente indicato all'interno del presente documento si farà riferimento alle indicazioni normative del Ministero dell'Istruzione, alle linee guida dell'ISS.

## CIRCOLARI INTERNE:

Per la consultazione della documentazione aggiornata, circolari interne, circolari ministeriali, ecc si rimanda alle circolari del Dirigente scolastico e a quanto pubblicato sul sito alle relative sezioni.

## ALLEGATI

- Allegato 01 - Vademecum-COVID-AS-22-23
- Allegato 02 – Infografiche
- Allegato 03 – Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)

Copia delle presente documentazione e relativi aggiornamenti saranno depositati/diffusi:

- Una copia cartacea sarà depositata in presidenza a disposizione per consultazioni e presa visione;
- Tramite segreteria digitale (cartella DVR & allegati, circolari applicative);
- Sul sito Web dell'Istituto alla sezioni sicurezza e rientro a scuola 2022/2023.

## SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, comprensivo degli allegati di cui all'elenco al paragrafo precedente, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il coinvolgimento preventivo del RLS.

**Il Datore di lavoro**

.....

**Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione**

.....

**Il Medico Competente**

.....

Per presa visione ed osservazioni

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

.....